



# FOCUS: Decreto Energia

A cura di NEXUS - STP  
Maggio 2022



# Sommario

	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>01.</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA – ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>4</b>
<b>02.</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA – GAS</b>	<b>10</b>
<b>03.</b>	<b>CREDITI D'IMPOSTA: CODICI E CARATTERISTICHE</b>	<b>15</b>
<b>04.</b>	<b>SINTESI</b>	<b>17</b>



# Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del **DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, n. 21** è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d'imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.

Di seguito viene proposto un approfondimento dedicato ai principali contenuti del D. L.



# 01. Credito d'imposta – ENERGIA ELETTRICA (EE)

Per quanto riguarda l'**ENERGIA ELETTRICA** sono fruibili i seguenti **bonus**:

a) **CREDITO D'IMPOSTA PER «IMPRESE ENERGIVORE»** relativo al **primo trimestre 2022**, ai sensi dell'*articolo 15 D. L. 4/2022 Sostegni-ter*



b) **CREDITO D'IMPOSTA PER «IMPRESE ENERGIVORE»** relativo al **secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'*articolo 4 D. L. 17/2022*



c) **NUOVO CREDITO D'IMPOSTA** per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, **diverse dalle “imprese energivore”**, ai sensi dell'*articolo 3 D. L. 21/2022*



# Nozione di «IMPRESA ENERGIVORE»

## IMPRESA «A FORTE CONSUMO DI ENERGIA»

Possono accedere all'agevolazione in esame le «**IMPRESA ENERGIVORE**» (ovvero con **consumo maggiore di 1 GW/h all'anno**) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019**.



# Nozione di «IMPRESA ENERGIVORE»

Sono «**IMPRESA ENERGIVORE**» quelle che:

- ▶ operano nei settori degli Allegati 3 delle Linee Guida CE (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.);
- ▶ operano nei settori degli Allegati 5 delle Linee Guida CE (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- ▶ non rientrano fra quelle di cui ai punti precedenti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013/2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

**NOTA BENE:** in relazione al requisito soggettivo di «**IMPRESA ENERGIVORE**», la circolare 13/E/2022 del 13/05 u.s. chiarisce che per fruire del credito d'imposta, oltre a possedere i requisiti dell'articolo 3 D.M. 21.12.2017, è necessaria la **regolare e definitiva iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1 dell'articolo 6, dell'anno 2022**, pena la restituzione delle somme utilizzate, maggiorate degli interessi.

# Credito d'imposta – EE per «IMPRESE ENERGIVORE»

I **DUE CREDITI PER «IMPRESE ENERGIVORE»** sono destinati ai soggetti come definiti dall'articolo 3 D. M. 21.12.2017 che abbiano subito un **incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell'energia elettrica per kWh, al netto** delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:

► **fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell'articolo 15 D. L. 4/2022). In questo caso il contributo è del **20% della spesa**;

► **fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019**, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell'articolo 4 D. L. 17/2022). In questo caso il contributo è del **25% della spesa**.

## Energia elettrica prodotta e autoconsumata

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata** dalle suddette imprese nel **secondo trimestre 2022**. In tal caso:

► l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla *variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica*;

► il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla *media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica*.

# Credito d'imposta – EE per «IMPRESA NON ENERGIVORE»



A favore delle **IMPRESA DIVERSE DALLE «ENERGIVORE»**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, dal D.L. 17 maggio n.50 (DL Aiuti) è riconosciuto **un credito d'imposta, di cui all'articolo 3 D. L. 21/2022, in misura pari al 15% (in luogo del 12% iniziale) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**, in caso di **incremento significativo del costo per kWh** calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.



# Credito d'imposta – EE PER IL CALCOLO

Il credito d'imposta spetta qualora la spesa sostenuta per l'acquisto della materia energia effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 sia superiore del 30% a quella sostenuta nel primo trimestre del 2019.

La Circolare n. 13/E del 13 Maggio specifica che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce *«Spesa per la materia energia»*.



## 02. Credito d'imposta – GAS

Per quanto riguarda il **GAS NATURALE**, la panoramica dei **bonus** fruibili comprende a oggi:

a) **CREDITO D'IMPOSTA PER «IMPRESE GASIVORE»** relativo al **secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'articolo 5 D.L. 17/2022;



b) **NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER «IMPRESE GASIVORE»** relativo al **primo trimestre 2022**, ai sensi dell'articolo 15.1 D.L. 4/2022;



c) **NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE DIVERSE DALLE «GASIVORE»**, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 21/2022.

# Nozione di «IMPRESA GASIVORE»

## IMPRESA «A FORTE CONSUMO DI GAS» – Art. 5 del D.L. 17/2022

E' quella che :

- ▶ opera in uno dei settori di cui all'Allegato 1 al D.M. Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro /biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- ▶ ha consumato, nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, co. 1 del D.M. 21.12.2021 (1 GWh all'anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



# Credito d'imposta – GAS per «IMPRESE GASIVORE»

Il **CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS** è destinato ai soggetti che abbiano subito un **incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al **primo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell'anno 2019.

Dal D.L. 17 maggio n.50 (DL Aiuti) è riconosciuto un credito d'imposta spettante nella misura del **25% (in luogo del 20%) delle spese sostenute per la componente gas naturale consumato** (non per usi termoelettrici) nel **secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'articolo 5 D.L. 21/2022.

L'articolo 4 del D.L. 50/2022 introduce l'articolo 15.1 del D.L. 4/2022 riconoscendo un credito d'imposta pari al **10% delle spese sostenute per la componente gas naturale consumato** (non per usi termoelettrici) nel **primo trimestre 2022**. Si ha diritto al credito se si è subito un incremento superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al quarto trimestre dell'anno 2019.



# Credito d'imposta – GAS per «IMPRESE NON GASIVORE»



A favore delle **IMPRESE DIVERSE DALLE «GASIVORE»**, il D.L. 17 maggio n.50 (DL Aiuti) ha innalzato il **credito d'imposta** in misura pari al **25% (in luogo del 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas**, consumato nel **secondo trimestre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 21/2022. Si ha diritto al credito in caso di un **incremento del prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

# Una nota

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti relativi al secondo trimestre possono essere utilizzati in compensazione **senza attendere la fine del trimestre di riferimento** (Faq pubblicata nella sezione «Bonus imprese energivore e gasivore»).

Secondo l'Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, *«a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto».*

# 03. CREDITI D'IMPOSTA: Codici tributo per l'utilizzo e Caratteristiche

Per consentire l'**utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta** di cui trattasi, tramite **modello F24** da presentare **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, sono stati istituiti i seguenti **CODICI TRIBUTO** (risoluzione 13/E/2022 e 18/E/2022):

**6960** - **Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)**, ex articolo 15 D.L. 4/2022

**6961** - **Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)**, ex articolo 4 D.L. 17/2022

**6962** - **Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)**, ex articolo 5 D.L. 17/2022

**6963** - **Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)**, ex articolo 3 D.L. 21/2022

**6964** - **Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)**, ex articolo 4 D.L. 21/2022



# CARATTERISTICHE dei Crediti d'imposta

La disciplina di riferimento dei **crediti d'imposta** sopra elencati prevede che gli stessi:

► Siano usati esclusivamente **in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022**, senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, mediante modello F24;

► Possono essere **ceduti, solo per intero**, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

► **Non** concorrano alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;

► Siano **cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi (a condizione che **non** superino il costo sostenuto).



# 04. SINTESI

Norma	Beneficiari	Requisiti	Beneficio
<b>D. L. 21/2022, Artt. 5 e 9</b>	Imprese Energivore	Incremento del costo per Kwh superiore al 30%, in relazione al costo medio del primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2022. Cedibile e cumulabile.
<b>D. L. 4/2022, Art. 15</b>	Imprese Energivore	Incremento del costo del Kwh del 30% , in relazione al primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022 Cedibile e cumulabile

# 04. SINTESI

Norma	Beneficiari	Requisiti	Beneficio
<b>D. L. 4/2022, Art. 15.1</b>	Imprese Gasivore	Incremento del costo per Kwh superiore al 30%, in relazione al costo medio del quarto trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2022. Cedibile e cumulabile.
<b>D. L. 21/2022, Artt. 5 e 9</b>	Imprese Gasivore	Incremento del costo del Kwh del 30% , in relazione al primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per il secondo trimestre 2022 Cedibile e cumulabile

# 04. SINTESI

Norma	Beneficiari	Requisiti	Beneficio
<b>D. L. 21/2022, Art. 3</b>	Imprese Non energivore	Dotazione di contatori con energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW; Incremento superiore al 30% del prezzo a kw, rispetto al primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022. Utilizzabile entro il 31 Dicembre 2022. Cedibile e cumulabile
<b>D. L. 21/2022, Art. 4</b>	Imprese Non gasivore	Incremento del 30% sul prezzo del gas rispetto ai prezzi di riferimento del primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 25% della spesa del secondo trimestre del 2022 (eccetto usi termoelettrici). Cedibile e cumulabile



*Diventare il punto di riferimento delle imprese e delle comunità,  
connettendo energie e competenze di valore,  
per accelerare lo sviluppo e il cambiamento.*

**NEXUS, per fare la differenza**

